



ALLEGATO A

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

A. A. 2025/2026

Il presente concorso è finanziato dall'Unione europea, nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e dell'investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Ministero dell'Università e della Ricerca (Fondo Integrativo Statale), dalla Regione Calabria (risorse proprie, PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027) e dal gettito della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario. I benefici sono messi a concorso nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie

Viste le deliberazioni del S.A. e CdA del 25 giugno 2025, l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (d'ora in poi denominata "Mediterranea") bandisce per l'A.A. 2025/2026 il Bando Unico per il conferimento di Benefici e servizi agli studenti iscritti all'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria, all'Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica "F. Cilea", alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, di Reggio Calabria.

INFO:

Settore Diritto allo studio e Residenze universitarie

Via dell'Università, 25, Stecca 1, Piano terra - 89124 Reggio Calabria

e-mail: dirittoallostudio@unirc.it

Ticketing: www.dsu.unirc.it

tel. 0965-1691451/450

da lunedì a venerdì ore 10,00 –12,00

martedì e giovedì ore 15,30 –16,30

Sommario

Riepilogo Termini/scadenze.....	3
TITOLO I - Principi generali	5
Art.1 Disposizioni generali, risorse e definizioni	5
Art.2 Interventi e Destinatari	6
TITOLO II - Requisiti di eleggibilità	7
Art.3 - Documento per la determinazione del reddito e del patrimonio familiare e date di presentazione (ISEE-DSU e ISPE).....	7
Art. 4 – Requisiti di eleggibilità: economici, di carriera e di merito.....	8
Art. 5 – Durata di concessione dei benefici	10
TITOLO III - Domande, Scadenze e Graduatorie	12
Art. 6 – Presentazione della domanda e scadenze	12
Art. 7 – Graduatorie (provvisorie e definitive), punteggi e reclami (DPCM 94/4/2001).....	14
TITOLO IV - Benefici e Servizi	16
Art. 8 – Borse di studio	16
Art. 9 – Contributi integrativi alla borsa di studio: Premio di Laurea.....	17
Art. 10 – Posto alloggio.....	17
Art. 11 – Modalità di accettazione posto alloggio	19
Art. 12 – Contributi integrativi alla borsa di studio: Contributo per la mobilità internazionale.....	21
Art. 13 – Contributi alloggio	21
Art. 14 – Contributi Trasporti	22
Art. 15 – Servizio mensa	22
TITOLO V - Norme specifiche	23
Art. 16 – Studenti in situazione di disabilità.....	23
Art. 17 – Bonus	24
Art. 18 – Esclusione dalla graduatoria e revoca dei benefici	24
Art. 19 – Trattamento dei dati personali e responsabili.....	25
Allegato 1 – Tabella Località RC Status Studente Pendolare	
Allegato 2 – Linee guida ai fini della determinazione del merito	
Allegato 3 – Criteri di formulazione delle graduatorie	
Allegato 4 – Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno	
Allegato 5 – Dichiarazione di Locazione studenti Fuori Sede	
Allegato 6 – Informativa per il trattamento dei dati inerenti all'erogazione di servizi e attività per il Diritto allo Studio	

RIEPILOGO TERMINI / SCADENZE PER ISTANZE E RICHIESTE BENEFICI DIRITTO ALLO STUDIO A.A. 2025/2026

Termini compilazione online sul portale DSU UNIRC per l'istanza BORSA DI STUDIO (tutti i corsi compreso Dottorato e Scuola di specializzazione) (vedi art. 6 e 8)	Dal 7 luglio 2025 A Martedì 30 SETTEMBRE 2025 entro le ore 14:00
Scadenza compilazione online sul portale DSU UNIRC per l'istanza POSTO ALLOGGIO (per studenti fuori sede) (vedi art.10)	Martedì 30 SETTEMBRE 2025 entro le ore 14:00
Date accettazione POSTO ALLOGGIO (vedi art.11)	entro le ore 14:00 del 5° giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo o del 3° giorno dalla data di pubblicazione degli elenchi dei nuovi assegnatari per scorrimento graduatoria
Date assegnazione POSTO ALLOGGIO (presso la sede di Via Manfroce) (vedi art.11)	PRESENTARSI PRESSO LA SEDE DI VIA MANFROCE alle date indicate nell'avviso pubblicato a seguito della pubblicazione delle graduatorie o di eventuali scorrimenti
Scadenza compilazione online sul portale DSU UNIRC per l'istanza Premio di laurea (a.a. 2024/2025) (vedi art.9)	Giovedì 30 APRILE 2026
Termini per richiedere il CONTRIBUTO TRASPORTI (vedi art.14) (Per studenti pendolari idonei ma non beneficiari di borsa di studio a.a. 2025/2026)	DAL 1 SETTEMBRE 2026 AL 30 SETTEMBRE 2026
Termini per richiedere il CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE (vedi art.12) (Per studenti idonei alla borsa di studio a.a. 2025/2026)	Martedì 02 DICEMBRE 2025
Termini per richiedere il CONTRIBUTO ALLOGGIO (vedi art. 13) (Per studenti fuori sede, idonei ma non beneficiari di borsa di studio a.a. 2025/2026 e di posto alloggio)	DAL 1 MAGGIO 2026 AL 31 MAGGIO 2026
Richiesta beneficio BUONI PASTO sul portale Esse3 (Alla generalità degli studenti) (vedi art.15)	Da mercoledì 1 OTTOBRE 2025
Scadenza per la procedura di inserimento della "DICHIARAZIONE DI LOCAZIONE" con CONTRATTO DI LOCAZIONE nella sezione Fascicolo sul portale DSU UNIRC (per studenti Fuori sede) (vedi art. 8 c.1 e Allegato 5)	15 NOVEMBRE 2025
Scadenza per l'inserimento dell' ISEE PARIFICATO nella sezione Fascicolo sul portale DSU UNIRC (per studenti internazionali) (vedi art.6)	Venerdì 31 OTTOBRE 2025
NB.* La sezione Fascicolo (sul portale DSU UNIRC) permette l'inserimento dei documenti necessari e obbligatori ai fini delle verifiche. Il fascicolo potrà essere aggiornato fino alle ore 14.00 del 30 SETTEMBRE 2025, ad esclusione del contratto di locazione per il quale il termine di inserimento sul fascicolo è esteso fino al 15 NOVEMBRE 2025, al fine di verificare la veridicità dello status di studente Fuori sede, e per l'ISEE parificato (per studenti internazionali).	

- RIEPILOGO PAGAMENTI**
BENEFICI DIRITTO ALLO STUDIO

Termini di pagamento previsti per borsa di studio anni successivi al primo (vedi art.8) (compresi Dottorati e Specializzazioni)	<u>I RATA</u> : 50 % DICEMBRE 2025 <u>II RATA</u> : 50 % ENTRO IL 30 GIUGNO 2026
Termini di pagamento previsti per borsa di studio PRIMO ANNO (vedi art.8 e Allegato 4)	<u>I RATA</u> : 50 % DICEMBRE 2025 <u>II RATA</u> : 50 % ENTRO IL 30 APRILE 2026 (SE 20 CFU AL 31 MARZO 2026) <u>ALTERNATIVA II RATA</u> : 50 % ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2026 (SE 20 CFU AL 10 AGOSTO 2026)
Termini di pagamento previsti per semestre aggiuntivo (vedi art.4 comma 2)	<u>Unica soluzione</u> : 100 % ENTRO IL 30 APRILE 2026
Termini di pagamento previsti per Premio di laurea (a.a. 2024/2025) (vedi art.9)	OTTOBRE 2026
Termini di pagamento previsti per Contributo trasporti (vedi art.14)	NOVEMBRE 2026
Termini di pagamento previsti per Contributo alloggio (vedi art. 13)	AGOSTO 2026

(NB. Vedi art. 8 commi 8 e 9)

TITOLO I - Principi generali

Art.1 - Disposizioni generali, risorse e definizioni

1. Per l'anno accademico 2025/2026, l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria emana il presente bando di concorso per l'accesso ai servizi per il diritto allo studio, in conformità alla vigente normativa in materia: ai sensi del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Calabria n. 34/2001 e dei conseguenti atti applicativi, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 (per le parti ancora in vigore), del DM n. 1320/2021, integrato dalla circolare ministeriale n. 13676/2022, e ai successivi Decreti Direttoriali MUR n. 180 e 181 del 28/02/2025, ed in conformità alle norme ed ai Regolamenti dell'Unione Europea.
2. I benefici di cui al presente bando saranno realizzati sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di seguito specificate:
 - risorse ex L.R. 34/2001 trasferite dalla regione Calabria (al netto dei costi di gestione);
 - entrate derivanti dal gettito della Tassa Regionale per il diritto allo studio (al netto dei rimborsi);
 - quota parte del Fondo Integrativo Statale assegnato annualmente alla Regione Calabria e successivamente da questa ripartito tra gli atenei calabresi;
 - eventuali ulteriori risorse destinate al diritto allo studio e trasferite nel corso dell'anno accademico (*Next Generation EU e dell'investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Ministero dell'Università e della Ricerca; PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027*);
3. Gli importi delle borse di studio, fissato dal Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2021, n. 1320, sono stati aggiornati negli importi minimi con Decreto Direttoriale MUR n. 181 del 28/02/2025.
4. Si è tenuto conto delle ulteriori specifiche dettate con Circolare Ministeriale dell'11 maggio 2022, n. 13676, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM 1320/2021.
5. I limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'a.a. 2025/2026, sono stati aggiornati con Decreto MUR n. 180 del 28/02/2025.
6. Ai fini del presente bando si intendono:
 - a) per **università**, le Istituzioni universitarie statali e non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, che rilascino titoli di studio aventi valore legale;
 - b) per **studente**, la persona che si iscrive ai corsi presso le università indicate al precedente punto a);
 - c) per **requisiti di eleggibilità**, definiti con cadenza triennale con decreto interministeriale di cui al D.Lgs 68/2012, l'insieme delle specifiche caratteristiche di **merito** e di **condizioni economiche** necessarie per la corresponsione delle borse di studio. Per l'anno 2025/2026 si fa riferimento a quanto dettato dalla normativa citata ai punti 3 e 4 precedenti, e per quanto non disciplinato si fa riferimento ai requisiti previsti dal DPCM del 9 aprile 2001. I requisiti di eleggibilità per l'assegnazione degli altri strumenti del DSU sono definiti dalla Regione/Università tenendo conto dei requisiti di condizione economica sopra definiti.
 - d) per **beneficiario**, lo studente che, dichiarato tale nella graduatoria definitiva, a seguito delle verifiche e controlli effettuati risulti in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando e ne mantenga la condizione durante l'intero anno accademico di riferimento;
 - e) per **idoneo**, lo studente che, dichiarato tale nella graduatoria definitiva, a seguito delle verifiche e controlli effettuati risulti in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando, e ne mantenga la condizione durante l'intero anno accademico di riferimento, ma che non abbia la qualificazione di "vincitore" per mancanza di disponibilità finanziarie;
 - f) per **studenti disabili**, gli studenti con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
 - g) per **studenti in sede** i residenti nel comune di Reggio Calabria ad eccezione delle località elencate nell'Allegato 1 al presente bando, che sono considerate valide per l'attribuzione dello status di studente pendolare;
 - h) per **studenti pendolari** i residenti in un comune diverso da quello della sede universitaria con distanza inferiore ai 50 km e i residenti nelle località di cui all'Allegato 1;
 - i) per **studenti fuori sede** gli studenti residenti in altre regioni o in un comune diverso da quello della sede universitaria e distante più di 50 Km dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio a **titolo oneroso** nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi¹. Qualora gli

¹ Per ottenere lo status di studente fuori sede occorre esibire un contratto di alloggio a titolo oneroso o soggiornare in una delle residenze universitarie per un periodo minimo di 10 mesi nell'arco temporale ricompreso dal 1° ottobre al 30 settembre di ciascun anno accademico



studenti residenti in un comune distante più di 50 Km dalla sede del corso prendano alloggio nei pressi di tale sede **a titolo non oneroso** sono considerati studenti pendolari. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare NON risiede in Italia sono considerati “fuori sede”, tuttavia, per usufruire della borsa di studio da «Fuori Sede» anche allo studente straniero si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani specificate nell' Allegato 5 del bando;

- j) per **studente indipendente**, lo studente con residenza diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e con un reddito da lavoro dipendente, fiscalmente dichiarato da almeno due anni (2023 e 2024), non inferiore a € 9.000 all'anno, comprensivo dei redditi di eventuale coniuge o convivente di fatto (previo inserimento in fascicolo delle dichiarazioni dei redditi indicate).

Art. 2 - Interventi e Destinatari

1. Gli interventi per il Diritto allo Studio, erogati dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria agli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti nel presente bando e previa partecipazione al concorso, sono costituiti dai seguenti benefici, servizi e contributi:
 - a) Borse di studio;
 - b) Contributi integrativi delle borse di studio (Premi di Laurea);
 - c) Posto alloggio;
 - d) Contributi per la mobilità internazionale;
 - e) Contributi alloggio;
 - f) Contributi per il trasporto;
 - g) Servizio mensa
2. Possono accedere ai benefici di cui al presente bando, se in possesso dei requisiti di eleggibilità, gli studenti italiani e stranieri degli Stati appartenenti all'Unione Europea e gli studenti stranieri di cui al D.P.R.31 agosto 1999, n.394 (attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) iscritti ai corsi di studio e in possesso dei prescritti requisiti di eleggibilità nell'ambito delle Istituzioni di cui alla **Tabella n. 1**, che segue:

Tabella n. 1

Istituzione	Tipo di percorso
Università Mediterranea di RC	Corsi di laurea (triennali) Corsi di laurea magistrale (biennali) Corsi di laurea magistrale a ciclo unico Scuola di Specializzazione Professioni Legali Dottorati di ricerca (senza borsa)
Conservatorio <i>Cilea</i> di Reggio Calabria	Corsi di studio di I livello (triennali) Corsi di studio di II livello (biennali)
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria	Corsi di studio di I livello (triennali) Corsi di studio di II livello (biennali)
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria	Corso di studio di I livello (triennale) Corsi di studio di II livello (biennali)

TITOLO II - Requisiti di eleggibilità

Art. 3 - Documento per la determinazione del reddito e del patrimonio familiare e date di presentazione (ISEEU e ISPEU)

1. La condizione economica del nucleo familiare degli studenti e degli studenti indipendenti, ai fini della partecipazione al concorso per l'assegnazione delle borse di studio e dei servizi di cui al presente bando, è rappresentata dall'ISEEU-ISEEUP (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario e ISEE Universitario Parificato per gli studenti con redditi all'estero) e dall'ISPEU/ISPEUP (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario e Universitario Parificato per gli studenti con patrimoni all'estero).
2. L'ISEEU e l'ISPEU 2025 sono relativi, rispettivamente, ai redditi e al patrimonio dell'anno 2023. Non sono utili, ai fini della partecipazione al presente bando, le attestazioni ISEE "ordinarie" ovvero quelle relative ad annualità diverse da quelle riportate al presente comma, o che risultano "difformi";
3. Per quanto disposto dal Decreto MUR n. 180 del 28/02/2025, per l'anno accademico 2025/2026 i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) sono pari rispettivamente a euro **27.948,60** e a euro **60.757,87**.
4. Gli studenti che intendano partecipare al presente bando dovranno possedere, pena l'esclusione, un ISEEU valido entro il termine di scadenza per la compilazione della domanda di partecipazione al presente bando.
5. L'ISEEU presentato ai fini del concorso, pena l'inammissibilità della domanda, dovrà contenere la dicitura: " Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di (nome e cognome studente)".
6. Il nucleo familiare convenzionale degli studenti è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela. (DPCM 7/5/99 n° 221).
7. Gli studenti si considerano indipendenti ove ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - Residenza in luogo diverso da quello della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo originario e che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile.
 - Redditi da lavoro dipendente, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9 mila euro all'anno.¹ In caso di matrimonio o convivenza di fatto, la soglia per l'adeguatezza del reddito si determina considerando anche i redditi del coniuge o convivente di fatto.
8. Nel caso in cui si rispettino ambedue i requisiti, gli studenti sono considerati autonomi e costituiscono nucleo familiare a sé stante.
9. In caso non si verifichino le condizioni di cui al comma 8, si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine e lo studente dovrà presentare un ISEEU attratto.
10. Per i corsi di dottorato il nucleo familiare del richiedente i benefici è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini dell'Irpef qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma 8. Qualora dallo stato di famiglia anagrafico gli studenti indipendenti risultino conviventi con un'altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela.
13. Gli studenti internazionali che intendano accedere alle agevolazioni previste per il diritto allo studio, dovranno produrre tutta la documentazione contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE universitario parificato e ISPE universitario parificato.
14. Per gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi particolarmente poveri indicati dalla normativa vigente in materia, la valutazione del requisito di reddito è effettuata sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che gli studenti non appartengono ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (DPCM 9/4/2001).
15. Per gli studenti stranieri che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la certificazione che gli stessi non appartengono a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla

¹ Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n 1320

eventuale restituzione della borsa per conto degli studenti in caso di revoca. Gli studenti sono obbligati, comunque, a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 5 del DPCM del 9 aprile 2001.

16. Per gli studenti riconosciuti quali **rifugiati politici o apolidi**, ai fini della valutazione della condizione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 5 del DPCM del 9 aprile 2001.

Art. 4 – Requisiti di eleggibilità: economici, di carriera e di merito

1. Requisiti economici.

L'importo della borsa di studio in relazione al reddito, con riferimento al combinato disposto dell'art. 3, comma 3, del D.M. 1320 del 27/12/2021, che introduce una maggiorazione del 15% della borsa di studio per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento, e dell'art. 3, comma 8, che (ribadendo quanto già previsto dall'art. 9, comma 6, del D.P.C.M. del 09/04/2001) stabilisce che l'importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse di studio. Si riporta, di seguito, la tabella inserita nella Circolare Ministeriale esplicativa al D.M. 1320/2021, che specifica il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento, aggiornata sulla base dei nuovi importi minimi delle borse di studio definiti con Decreto Mur n. 181 del 28/02/2025.

L'importo base delle borse di studio è così rideterminato:

- Per gli studenti "fuori sede" e per gli studenti "indipendenti" l'importo della borsa di studio è pari ad Euro 7.072,10;
- Per gli studenti "pendolari" l'importo della borsa di studio è pari ad Euro 4.132,85;
- Per gli studenti "in sede" l'importo della borsa di studio è pari ad Euro 2.850,26.

TABELLA 25/26

FASCIA DI REDDITO	Valore ISEE	Studente Fuorisede e studente indipendente Importo base 7.072,10	Studente Pendolare Importo base 4.132,85	Studente in sede Importo base 2.850,26
A	Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento ($\leq 13.974,30$)	Importo base incrementato del 15% € 8.132,92	Importo base incrementato del 15% € 4.752,78	Importo base incrementato del 15% € 3.277,80
B	Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento ($> 13.974,30 \leq 18.632,40$)	Importo base € 7.072,10	Importo base € 4.132,85	Importo base € 2.850,26
C²	Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento ($> 18.632,40 \leq 27.948,60$)	Importo base gradualmente ridotto sino alla metà Minimo € 3.536,05	Importo base gradualmente ridotto sino alla metà Minimo € 2.066,43	Importo base gradualmente ridotto sino alla metà Minimo € 1.425,13

Incrementi borse di studio – casi particolari

- a) Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie **S.T.E.M.** (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%, non cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli di ISEE inferiori al 50%. Pertanto, l'incremento è calcolato sull'importo base spettante alla studentessa. In prima applicazione per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat al seguente link: <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>;

² La percentuale di riduzione della quota base per ciascuna tipologia di studente è determinata dalla formula: $(\text{ISEEU studente} - 18.632,40) / 18.632,40 \times 100$ (es. studente Fuori sede con reddito pari a 24.000,00 si calcola $((24.000,00 - 18.632,40) / 18.632,40) \times 100 = 28,81\%$ di riduzione su importo base (€ 7.072,10 - $2.037,47 =$ importo borsa 5.034,63)



- b) agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio ai sensi della normativa vigente, l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Ai sensi del DM 930 del 29/07/2022, art. 7 co.1, **lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.** Al fine della maggiorazione dell'importo della borsa prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dal presente bando, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, indicata in fase di compilazione della domanda online, riferita ad un corso afferente ad una istituzione operante sul territorio di competenza dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria (vedasi elenco tabella 1 art. 2);
- c) agli studenti con riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66% è riconosciuta una integrazione del 40% dell'importo della borsa di studio.
- d) agli studenti impegnati nell'ambito di programmi promossi dall'Unione europea, nonché di programmi anche non comunitari, a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, l'importo della borsa di studio è incrementato per un importo pari a 600 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi. Dall'importo dell'integrazione va dedotto l'ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del DM 1320, laddove prevede che i contributi per la mobilità internazionale debbano essere erogati prima dell'avvio del programma, si specifica che il contributo per la mobilità internazionale è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente ridotto anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti e che l'erogazione potrà avvenire anticipatamente rispetto all'avvio del programma di mobilità compatibilmente con le tempistiche operative necessarie all'erogazione anticipata.

2. Requisiti di carriera

- **Per gli studenti iscritti al primo anno, il requisito di carriera** è rappresentato dalla concomitanza delle seguenti condizioni: l'essere iscritti ad un corso di studi di livello universitario e non essere stati precedentemente immatricolati, in assoluto, a un corso universitario di livello pari o superiore a quello per il quale si chiedono i benefici (fatti salvi i casi di rinuncia agli studi). Qualora gli studenti abbiano rinunciato agli studi ad un primo anno possono partecipare, al nuovo primo anno a condizione di non aver già beneficiato nella precedente carriera universitaria di una borsa di studio, o in caso contrario, di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti;

- **Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, il requisito di carriera** è rappresentato dall'essere iscritti a un corso di studio di livello universitario da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studio frequentato, calcolati a partire dall'anno di prima immatricolazione (indipendentemente da eventuali trasferimenti di corso) e per un eventuale ulteriore semestre aggiuntivo. Possono pertanto concorrere per un ulteriore semestre, gli studenti che alla data di scadenza del bando risultino iscritti al Primo anno fuori corso. In ogni caso, **non ha diritto al semestre aggiuntivo lo studente che consegnerà la laurea entro la sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico previsto dal proprio corso di studi. I benefici non possono comunque essere concessi o confermati nei confronti di coloro che siano già in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, e si iscrivano di nuovo per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello o di livello inferiore.**

3. **Non possono beneficiare** della borsa di studio gli studenti che risultano iscritti a tempo parziale.
4. **Per gli studenti iscritti al primo anno, il requisito di merito** è valutato ex-post solo ai fini dell'eventuale mantenimento dell'idoneità e dei connessi benefici.
5. **Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, il requisito di merito** è valutato sulla base di criteri di cui alla **Tabella n. 3**, che segue:



Tabella n. 3

Requisiti merito anni successivi					
CORSI	Anno di iscrizione 2025/2026				
	2°	3°	4°	5°	6°
	CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO 2025				
Laurea triennale (o I livello)	25	80	135*		
Laurea Magistrale a C.U.	25	80	135	190	245**
Laurea Magistrale biennale (o II livello)	30	80*			

* semestre aggiuntivo

** (se Laurea Magistrale a ciclo unico durata 6 anni per il semestre aggiuntivo sono necessari 300 crediti)

- Per gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, **i requisiti di merito** sono soddisfatti con l'ammissione ai corsi senza ripetenza. Essi inoltre, alla data di scadenza del bando, non devono avere pendenze economiche nei confronti dell'Università e non essere incorsi in sanzioni disciplinari di particolare gravità correlate ai benefici e servizi del diritto allo studio universitario.

- **Studenti e studentesse in possesso della laurea triennale che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e ammessi al quarto anno in continuità².**

Essi possono usufruire dei benefici per due anni più l'ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso per la laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni, oppure usufruire dei benefici per tre anni più l'ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso per la laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni. Potranno usufruire del semestre aggiuntivo a condizione che non ne abbiano già usufruito nella laurea triennale.

Durante la procedura online dovranno indicare nella sezione "Condizione particolare" che si tratta di "PROSECUZIONE LAUREA".

Ai fini del merito, gli studenti e le studentesse che accedono al quarto anno saranno valutati secondo quanto previsto per gli iscritti al primo anno; mentre coloro i quali accedono al quinto anno e successivi secondo quanto previsto per gli iscritti ad anni successivi al primo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'Allegato 2 del presente bando.

Art. 5 - Durata di concessione dei benefici

1. Ai sensi del DM 1320/2021, i benefici saranno concessi a condizione che ricorrano i requisiti economici e di merito previsti, per i periodi sotto indicati:
 - a. Per i corsi del nuovo ordinamento laurea triennale, la durata di concessione dei benefici è di sette semestri, a partire dall'anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
 - b. Per i corsi del nuovo ordinamento laurea magistrale biennale, la durata di concessione dei benefici è di cinque semestri, a partire dall'anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
 - c. Per i corsi del nuovo ordinamento laurea magistrale a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici è pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
 - d. Per le persone con disabilità di cui all'art. 3 comma 1 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, la durata di concessione della borsa di studio è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e, rispettivamente, di tredici o di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico la cui durata normale è di cinque o sei anni. Limitatamente ai servizi abitativi, il

² Per continuità si intende che, nell'arco temporale tra l'iscrizione al nuovo corso di studi a ciclo unico ed il titolo di studio triennale già conseguito, non vi sia interruzione di periodi riferiti ad anni accademici e che i CFU del percorso di laurea triennale siano interamente riconosciuti presso il nuovo corso a ciclo unico presso il quale ci si immatricola

beneficio è esteso per un ulteriore semestre;

e. Per i corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, la durata di concessione dei benefici è quella prevista dall'ordinamento didattico (non è previsto il fuori corso).

2. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso (Art. 9).
3. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

TITOLO III - Domande, Scadenze e Graduatorie

Art. 6 – Presentazione della domanda e scadenze.

1. Per partecipare al concorso, i richiedenti benefici a.a. 2025/2026 dovranno presentare istanza, **ESCLUSIVAMENTE ON LINE**, come descritto nella seguente procedura:
 - **ACCEDERE** all'applicazione internet resa disponibile nella Home page www.unirc.it dell'Ateneo alla voce **DSU Unirc** come di seguito indicato:
 - a) gli studenti maggiorenni in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità italiane (es. Carta di identità) e gli studenti internazionali che dichiarano la residenza in Italia, accedono all'area riservata con SPID o CIE;
 - b) gli studenti internazionali in possesso esclusivamente di un documento di identità rilasciato dalle autorità del proprio Paese e non residenti in Italia, accedono all'area riservata attraverso le credenziali rilasciate dall'Ente (effettuare la registrazione al primo accesso);
 - c) gli studenti minorenni accedono all'area riservata attraverso le credenziali rilasciate in precedenza (effettuare la registrazione al primo accesso);
 - **COMPILARE** i campi obbligatori del form;
 - **CONFERMARE** i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE;
 - **VALIDARE** i dati inseriti nella richiesta benefici riportando nell'apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE;
 - **TERMINARE** la procedura.

ATTENZIONE: gli studenti che intendono candidarsi ai benefici del presente bando sono tenuti a dichiarare la veridicità dei dati inseriti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e allegando l'eventuale documentazione richiesta dalla procedura.

Coloro i quali hanno necessità di sostituire la domanda precedentemente presentata sulla piattaforma, regolarmente protocollata, alla data di scadenza della presentazione, potranno **entro il giorno precedente la data di scadenza prevista dal bando** inoltrare richiesta via mail a dirittoallostudio@unirc.it al fine di consentire all'ufficio di procedere con la riapertura della procedura per la formalizzazione di una nuova domanda.

- **L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso**

- **Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura online, appositamente predisposta e sopra descritta, saranno escluse dal concorso.**

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 07/07/2025 con scadenza entro le ore 14:00 di MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025.

I richiedenti benefici devono caricare (upload), tramite apposita procedura online disponibile nell'apposita sottosezione denominata "Fascicolo" all'uopo creata nella homepage del portale dei servizi online DSU Unirc, la copia del documento d'identità (limitatamente a chi non ha effettuato accesso al portale con SPID o CIE) e l'eventuale documentazione aggiuntiva (singoli file in formato pdf) per la regolarizzazione della domanda di borsa di studio e che sarà ritenuta valida per l'accesso a tutti i benefici/servizi erogati dall'Ente, attestando la veridicità dei dati inseriti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Esempio:

- copia fronte/retro del documento d'identità solamente chi non ha effettuato accesso con SPID o CIE
- copia del permesso di soggiorno per gli studenti internazionali
- copia della documentazione attestante l'invalidità o altra documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici riservati per chi richiede benefici riservati
- copia documentazione attestante la situazione reddituale/patrimoniale per ISEE parificato per gli studenti stranieri o italiani con nucleo familiare all'estero o altro (specificare)
- dichiarazione dei redditi 2023 e 2024 per gli studenti indipendenti;
- attestazione di iscrizione all'altro corso di studi per gli studenti che dichiarano la contemporanea iscrizione;
- Contratto di locazione e ricevuta di registrazione all'Agenzia delle Entrate (dopo l'inserimento della Dichiarazione di locazione) (vedi Allegato 5 del bando)

ATTENZIONE:

Si raccomanda di tenere il “Fascicolo” sempre aggiornato e, se i documenti sono scaduti, caricare immediatamente la nuova documentazione indispensabile per regolarizzare la richiesta benefici a.a. 2025/2026 entro il 30/09/2025.

Coloro i quali accedono al portale studenti con SPID o CIE, se non hanno obbligo di presentare documentazione aggiuntiva valida ai fini concorsuali, non dovranno regolarizzare la richiesta benefici. Essendo stati identificati con SPID o CIE, infatti, non avranno l'obbligo di caricare il documento d'identità nel “Fascicolo” dell'area riservata del portale studenti DSU Unirc.

Per regolarizzare la richiesta benefici, i richiedenti a.a. 2025/2026 dovranno eseguire la seguente procedura:

- **ACCEDERE** nelle modalità indicate nell'art.6, all'applicazione internet resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell'Ateneo alla voce **DSU Unirc**;
- **COMPILARE** il form relativo all'acquisizione dei dati relativi alla singola documentazione aggiuntiva (ad esempio, per il documento d'identità, è necessario indicare data di rilascio, data di scadenza, comune che ha rilasciato il documento, ecc...);
- **SCANNERIZZARE** ogni documento in un file pdf della dimensione massima di 2 MB, (es. copia fronte/retro del documento d'identità, certificazione che attesti invalidità, ecc...);
- **CARICARE** (upload) il suddetto file pdf.

Ripetere la procedura per ogni documento scannerizzato (file pdf)

La richiesta benefici non regolarizzata rimarrà sospesa. Essa dovrà essere regolarizzata, a pena esclusione dal concorso: Entro le ore **14:00 di MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025**

Ricapitolando:

- l'applicazione per la compilazione online della richiesta di partecipazione al concorso e per la validazione della stessa con OTP (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE), sarà disattivata alle ore 14 :00 (ora italiana) **di MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025**;

- l'applicazione per la regolarizzazione della richiesta benefici (caricamento upload del documento d'identità, limitatamente a coloro i quali non accedono con SPID o CIE, e della eventuale documentazione aggiuntiva nell'apposita sezione “Fascicolo” della pagina personale del portale dei servizi online dell'Ente sarà disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) **di MARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2025**;

Al termine della procedura online di compilazione/validazione della richiesta benefici, i soggetti partecipanti al concorso potranno scaricare la ricevuta di avvenuta protocollazione della stessa direttamente dall'area riservata del portale dei servizi online dell'Ente.

ATTENZIONE:

Gli studenti internazionali che devono produrre un ISEE parificato, lo dovranno caricare nel “Fascicolo” entro le ore 14:00 di VENERDÌ 31 OTTOBRE 2025 (scadenza termini presentazione modulo di rettifica/integrazione dati).

In assenza di ISEE parificato entro tale data, gli stessi saranno esclusi per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste dal bando.

2. Per quanto disposto dall'art. 27 L.R.34/2001, dall'art.12 L.R. n.18 del 11/08/2004, dall'art.31 L.R. n. 8 del 26/02/2010 e dall'art.18, comma 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, tutti gli studenti, all'atto dell'iscrizione presso le Istituzioni citate nel presente Bando sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale indipendentemente dall'utilizzo o meno dei servizi della “Mediterranea”.
3. Le domande di partecipazione a tutti i Benefici erogati e normati dal presente Bando saranno valide se prodotte tramite procedura on-line. Non è accettata alcuna documentazione trasmessa con mezzi diversi da quello previsto dal presente bando.
4. Per l'inserimento del modello I.S.E.E sarà necessario inserire il protocollo ISEE sulla piattaforma **DSU Unirc** e prestare il consenso all'acquisizione dei dati direttamente dalla banca dati dell'INPS in fase di iscrizione al corso di studio sul gestionale ESSE3.
5. Le scadenze per la presentazione delle istanze per la fruizione benefici e dei contributi di cui al presente bando sono rappresentate nella **Tabella n. 4**, che segue:



Tabella n. 4

TIPO DI SERVIZIO / CONTRIBUTO	SCADENZA DOMANDA
Borsa di Studio (tutti i corsi compreso Dottorato e Scuola di specializzazione)	30/09/2025
Posto Alloggio (tutti i corsi compreso Dottorato e Scuola di specializzazione)	30/09/2025
Premio di laurea (a.a. 2024/2025)	30/04/2026
Contributo trasporti	30/09/2026
Contributo per la mobilità internazionale	02/12/2025
Contributo alloggio	31/05/2026
Buoni Pasto	01/10/2025

- Gli studenti che partecipano alle prove selettive (Test) per l'accesso ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale (ovvero ai CdLM in Architettura – LM-4 c.u. e in Scienze della Formazione Primaria - LM-85 bis), potranno concorrere ai benefici di cui al presente bando, entro la scadenza indicata in tabella, in attesa dell'esito delle rispettive graduatorie. L'assegnazione della borsa di studio, se spettante, sarà condizionata all'effettiva immatricolazione.
- Gli studenti che prevedono di conseguire il titolo di studio triennale entro il 31/10/2025 e di proseguire la propria carriera con l'immatricolazione ad un Corso di laurea Magistrale, per poter concorrere ai benefici di cui al presente bando, potranno presentare istanza per la partecipazione al bando per il **primo anno** della borsa di studio **Laurea Magistrale**. L'assegnazione della borsa di studio, se spettante, sarà condizionata all'effettivo conseguimento del titolo triennale entro il 31/10/2025 e la relativa immatricolazione al corso di Laurea Magistrale.

Art. 7 – Graduatorie (provvisorie e definitive), punteggi e reclami (DPCM 94/4/2001)

- Per gli **studenti di primo anno** tutti i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria (per ciascun beneficio), senza alcuna differenziazione per corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula³:

$$100*(1 - \text{ISEE dichiarato}/\text{ISEE limite})$$

- Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 comma 5 del D.P.C.M. del 9/4/2001 e dall'art 7 commi 5, 6 e 7 del presente bando, con riferimento agli **studenti iscritti ad anni successivi al primo**, i requisiti di merito sono definiti nell'Allegato 2 del presente bando. Nell'ambito della graduatoria, in caso di parità di punteggio sono preferiti gli studenti con ISEE più basso e, in caso di ulteriore parità, quelli anagraficamente più giovani. Le graduatorie, differenziate per Istituzione Universitaria, per corsi di studio e anno di corso, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti (CFU, media aritmetica e n. lodi max 4). In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. Per le Istituzioni AFAM (Conservatorio Cilea, Accademia di Belle Arti e Scuola per Mediatori Linguistici) le graduatorie sono accorpate per anno di corso, senza differenziazione di corso di Laurea. A parità di ISEE prevale l'età anagrafica in ordine crescente. Verrà utilizzata la seguente formula⁴:

$$70*(\text{n. cfu superati}/\text{n. cfu previsti}) + 28*(\text{media aritmetica dei voti}/30) + 0.5*\text{n. lodi}$$

³ Vedi Allegato 3

⁴ Vedi Allegato 3

3. Con riferimento ai dottorandi e agli specializzandi, le graduatorie sono elaborate sulla base dell'ISEE mediante l'attribuzione di un punteggio ad ordinamento decrescente. In caso di parità di punteggio sono preferiti gli studenti anagraficamente più giovani.
4. Agli studenti disabili ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, che risulteranno idonei in graduatoria, sarà concessa la borsa di studio;
5. I punteggi sono attribuiti con arrotondamento al secondo decimale;
6. Le graduatorie provvisorie, approvate con decreto rettorale, sono pubblicate al seguente indirizzo: https://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php con valore di notifica per gli interessati. *Nessuna comunicazione individuale sarà inviata per posta o altro mezzo.*
7. In ossequio alla normativa in materia di privacy, la graduatoria unica di cui al comma 4 non sarà oggetto di pubblicazione ma accessibile agli interessati, su apposita richiesta, presso il servizio competente;
8. **Avverso il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso reclamo scritto con richiesta di revisione delle graduatorie provvisorie**, da presentare tramite il **“Modulo di rettifica/integrazione dati”**. Per presentare il **“Modulo di rettifica/integrazione”**, i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:
 - **ACCEDERE** nelle modalità indicate all'art. 6, all'applicazione internet resa disponibile nella pagina del portale dei servizi online dell'Ateneo - **DSU Unirc**
 - **COMPILARE** i campi obbligatori del form;
 - **CONFERMARE** i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE;
 - **INSERIRE** nell'apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS per la validazione dei dati inseriti nella richiesta benefici solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE;
 - **TERMINARE** la procedura.**L'attivazione della procedura online per la compilazione del “Modulo di rettifica/integrazione dati”** avverrà a partire dal giorno successivo alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie **con scadenza entro il 10° giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie stesse**, compresa la validazione dello stesso (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con codice OTP. **Le istanze di rettifica saranno valutate limitatamente ai requisiti posseduti alla data di scadenza del bando per i quali risulta già in fascicolo la relativa documentazione.**
9. Le istanze, adeguatamente motivate, devono dettagliare quanto più possibile, la presunta errata valutazione e devono essere corredate da eventuale documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante. Trascorso il termine di cui al precedente comma, si procederà con l'approvazione e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.

TITOLO IV - Benefici e Servizi

Art. 8 – Borse di studio

1. Gli studenti Fuori sede devono certificare il proprio status producendo la **“Dichiarazione di Locazione”** allegando, nella sezione Fascicolo, i seguenti documenti:
 - a) copia del contratto di affitto a loro intestato, con regolare ricevuta di registrazione all’Agenzia delle Entrate, nel comune di Reggio Calabria della durata di almeno 10 mesi e riferito all’anno accademico per cui si concorre;
 - oppure**
 - b) certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione, nel caso in cui siano domiciliati presso collegi, residenze per studenti o convitti non gestiti dalla Mediterranea.

Per la **“Dichiarazione di locazione”** seguire le indicazioni specificate nell’allegato 5 del presente bando. Nel caso in cui lo studente non produca entro i termini la **“Dichiarazione di locazione”** con i relativi allegati, sarà considerato a tutti gli effetti borsista **“pendolare”**. **La documentazione in premessa deve essere prodotta in fase di istanza di borsa di studio e, comunque, entro il 15/11/2025, secondo la procedura on-line riportata nell’Allegato 5.**
2. Gli studenti iscritti **al primo anno** che partecipano al presente bando e che sono in possesso dei previsti requisiti, sono collocati in graduatoria delle borse di studio, ottenendo lo status di **“idonei”** (beneficiari o non beneficiari) solo sulla base dei **requisiti economici**. Essi, per ottenere il saldo della borsa di studio (50%) entro il 30.04.2026, dovranno conseguire almeno 20 CFU entro il 31.03.2026; per coloro che non conseguono i 20 CFU entro il 31 marzo 2026, per ottenere il saldo della borsa di studio (50%) entro il 30.11.2026, dovranno conseguire almeno 20 CFU entro il 10.08.2026; per non dover restituire la prima rata già acquisita (50%) dovranno conseguire almeno 20 CFU entro il 30.11.2026. Qualora gli studenti non raggiungano la soglia dei 20 CFU entro il 30.11.2026 sono tenuti alla restituzione della prima quota in denaro eventualmente acquisita (50%) nonché al pagamento della tassa e dei contributi previsti per l’immatricolazione.
3. Con riferimento agli studenti iscritti ad uno dei Corsi della **“Mediterranea”**, i competenti uffici verificheranno il raggiungimento o meno dei previsti requisiti di merito. **Gli studenti iscritti presso le altre Istituzioni di cui all’art. 2 comma 2 del presente bando sono tenuti a produrre apposita autocertificazione e copia (in PDF) del libretto universitario (o analogo documento), con l’indicazione degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti al 31.3.2026, al 10.8.2026 o al 30.11.2026, rispettivamente, entro il 10.4.2026, il 31.8.2026 e il 10.12.2026, tramite istanza da trasmettere a protocollo@unirc.it. Si segnala in particolare la scadenza del 10/04/2026 nel caso in cui si volesse usufruire dell’anticipazione del saldo al 30/04/2026 per tutti gli studenti delle altre Istituzioni che hanno acquisito i 20 CFU al 31/03/2026. In assenza di apposita istanza i saldi saranno erogati alla scadenza successiva;**
4. Per gli studenti iscritti ad **anni successivi**, il numero di crediti richiesti (vedi Art.4 **Tabella n. 3**) va calcolato con riferimento all’anno di prima immatricolazione in assoluto, ovvero all’anno in cui gli stessi hanno effettuato la loro prima iscrizione presso qualsiasi Università, sia in Italia che all’estero, relativamente al livello di studi per il quale richiedono il beneficio. Il principio dell’immatricolazione assoluta si applica anche in tutti i casi di iscrizione a seguito di passaggio di Scuola o Corso di Studio, avvenuto all’interno della **“Mediterranea”** o da altro Ateneo (ad esempio: uno studente che si iscrive al primo anno a seguito di un passaggio di Ateneo sarà considerato come studente iscritto a un anno successivo). Per ulteriori approfondimenti si rinvia all’Allegato 2 del presente bando;
5. Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito.
6. Qualora, all’esito dell’elaborazione delle graduatorie definitive **non sia possibile** liquidare le borse di studio in favore di tutti gli idonei, si procederà alla **individuazione dei beneficiari** secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
7. Le borse di studio sono erogate in due rate, coerentemente con la necessità per i competenti uffici di operare le dovute verifiche sui redditi e sul merito dichiarati dagli studenti, di norma, secondo lo schema rappresentato nella **Tabella n. 4**, che segue:



Tabella n. 4

<u>Tipo borsa</u>	<u>I rata</u>	<u>II rata</u>
1° anno	50% - Dic. 2025	50% - entro il 30.04.2026 se 20 CFU al 31.03.2026 ⁵ oppure entro il 30.11.2026 se 20 CFU al 10.08.2026
Anni successivi	50% - Dic. 2025	50% - entro il 30.06.2026
Semestre aggiuntivo		100% - entro il 30.04.2026
Dottorati e Specializzazioni	50% - Dic. 2025	50% - entro il 30.06.2026

- I termini di pagamento di cui al comma 7 potrebbero subire ritardi in ragione delle procedure da seguire al fine di effettuare il pagamento. L'Università si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora verifichi a carico dei beneficiari l'esistenza di pendenze economiche nei confronti dell'Ateneo nonché, eventualmente, di effettuare le dovute compensazioni.
- L'erogazione è sospesa nei confronti degli studenti a carico dei quali è stato avviato procedimento di sospensione o rinuncia.

Art. 9 – Contributi integrativi alla borsa di studio: Premio di Laurea

- Per quanto disposto dall'art. 3 comma 5 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, di laurea specialistica di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.
- L'integrazione di cui al comma 1 - fruibile per una sola volta nel corso della carriera (quindi, alternativamente, al conseguimento del titolo triennale, biennale o a ciclo unico) - è concessa nei limiti delle risorse annualmente disponibili stanziare con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. A tal fine sarà formulata una graduatoria di merito in ordine decrescente sulla base del voto finale di laurea. Alla lode sarà attribuito un punto. In caso di parimerito si terrà conto del valore dell'ISEE. In caso di ulteriore parità sono preferiti gli studenti anagraficamente più giovani.
- Destinatari del premio di laurea sono gli studenti che:
 - abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui al comma 1 in un numero di anni pari alla "durata normale" del corso di laurea per il quale chiede il premio di laurea;
 - abbiano beneficiato, per l'anno accademico relativamente al quale chiedono il premio di laurea, della borsa ordinaria per il diritto allo studio;
 - non abbiano già beneficiato del premio nel corso di tutta la propria carriera universitaria.
- La "durata normale" va calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto. I requisiti di cui al comma 3 devono essere tutti posseduti dai richiedenti.
- Per accedere al beneficio, gli studenti presentano apposita istanza sulla piattaforma DSU Unirc, entro e non oltre il 30/04/2026. Gli studenti iscritti presso altre Istituzioni sono tenuti ad allegare all'istanza apposita certificazione di conseguimento del titolo. La liquidazione avverrà di norma entro il mese di **ottobre 2026** e comunque nei tempi tecnici necessari, nonché in relazione alle disponibilità di bilancio dell'Ateneo.

Art. 10 – Posto alloggio

- Il beneficio "posto alloggio" viene erogato mediante assegnazione di un posto letto a favore degli studenti "Fuori sede" che ne facciano domanda, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 4 e che siano idonei nelle rispettive graduatorie alloggi, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
- L'istanza per il beneficio "posto alloggio" deve essere inoltrata, **ESCLUSIVAMENTE ON LINE**, come descritto all'art. 6, entro e non oltre le ore 14.00 di martedì 30 settembre 2025;
- L'Università bandisce **n. 98 posti alloggio** nella struttura di Via Manfroce Trav. III, De Nava Reggio Calabria, distribuiti come rappresentato nella **Tabella n. 5** che segue:

⁵ vedi specifica per studenti altra istituzione art. 8 c.3



Tabella n. 5

Tipologia studenti	Istituzioni	n. posti	Sub- totali
Studenti I anno <i>L e LM a ciclo unico</i>	Mediterranea	22	25
	Accademia	1	
	Conservatorio	1	
	Mediatori	1	
Studenti I anno <i>LM biennale</i>	Mediterranea	5	8
	Accademia	1	
	Conservatorio	1	
	Mediatori	1	
Riconferme	Mediterranea	47	50
	Accademia	1	
	Conservatorio	1	
	Mediatori	1	
Prima volta anni successivi al primo	Mediterranea	5	8
	Accademia	1	
	Conservatorio	1	
	Mediatori	1	
Riserva ex legge 104	3		
Dottorati di Ricerca I anno	1		
Dottorati Ricerca anni successivi	1		
SSPL I anno	1		
SSPL anni successivi	1		

4. I posti alloggio sono assegnati a fronte di un contributo mensile corrisposto dagli studenti, il cui importo è determinato in relazione al reddito posseduto, a titolo di compartecipazione ai costi di gestione del servizio. Il rapporto che si instaura con gli studenti assegnatari non ha natura contrattuale, trattandosi di un beneficio compreso nel Diritto allo Studio Universitario. Lo studente fuori sede beneficiario a.a. 2025/2026 ha diritto al posto alloggio nell'arco temporale compreso dal 01/10/2025 e fino al 30/09/2026.
5. Gli studenti che partecipano al Bando Erasmus per l'a.a. 2025/2026 sono obbligati a comunicare a protocollo@unirc.it, entro la fine del mese precedente alla partenza per il periodo di studio in Erasmus, la richiesta di sospensione per la durata della permanenza all'estero, specificando la data di rientro. Nel periodo dichiarato e accertato dall'ufficio Diritto allo Studio, lo studente otterrà l'esenzione delle rette da pagare e la conservazione del posto letto fino al rientro presso la residenza. Si specifica che lo studente dovrà liberare la stanza dei propri effetti personali per tutto il periodo dichiarato nella richiesta.
6. Gli studenti che soggiogneranno per un periodo **inferiore a 10 mesi** nell'a.a. 2025/2026 nelle rispettive residenze, verranno considerati ai fini del beneficio della borsa di studio come studenti pendolari.
7. I posti alloggio sono assegnati secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la fruizione e gestione della Residenza universitaria.
8. Gli studenti **Fuori sede** ai quali, per mancanza di alloggi disponibili, non sia stato assegnato il posto alloggio, possono mantenere lo status di "Fuori sede" a condizione che compili la "Dichiarazione di Locazione" con allegato,
 - c) copia del contratto di affitto a loro intestato, con regolare ricevuta di registrazione all'Agenzia delle Entrate, nel comune di Reggio Calabria della durata di almeno 10 mesi e riferito all'anno accademico per cui si concorre;
 - oppure
 - d) certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione, nel caso in cui siano domiciliati presso collegi, residenze per studenti o convitti non gestiti dalla Mediterranea.

Per la "Dichiarazione di locazione" seguire le indicazioni specificate nell'Allegato 5 del presente bando. Nel caso in cui lo studente non produca entro i termini la "Dichiarazione di locazione" con i relativi allegati, sarà considerato a tutti gli effetti borsista "pendolare". La documentazione in premessa deve essere prodotta in fase di istanza di borsa di studio e, comunque, entro il 15/11/2025, secondo la procedura on-line riportata

nell'Allegato 5.

9. Gli studenti Fuori sede, idonei non beneficiari di borsa di studio e posto alloggio, possono accedere al contributo alloggio di cui all'art. 13.
10. Nel caso in cui rimanessero disponibili posti alloggio rispetto a quelli messi a concorso si procederà a riformulare una graduatoria unica sulla base dei punteggi già assegnati. Concluse le procedure di scorrimento della suddetta graduatoria, qualora residuassero ancora posti alloggio, si provvederà ad emanare apposito avviso per la relativa copertura.
11. Gli studenti che, durante l'anno accademico conseguano il titolo di studio finale, sono tenuti a lasciare il posto letto entro 5 giorni dal conseguimento del titolo.
12. La Residenza, nell'osservanza della chiusura dell'attività didattica dell'Ateneo, potrà essere utilizzata esclusivamente per finalità ed esigenze sopravvenute a giudizio insindacabile del Direttore Generale.
13. Agli studenti vincitori del concorso sarà assegnato un posto in camera doppia o quadrupla.
L'assegnazione del posto alloggio è assicurata agli aventi diritto sino ad esaurimento delle disponibilità.

Art. 11 – Modalità di accettazione posto alloggio

1. Per effettuare l'accettazione del posto letto, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, è necessario eseguire i seguenti step:

1° STEP – COMPILAZIONE MODULO ACCETTAZIONE

Per compilare il modulo online di accettazione bisogna seguire la procedura:

- **ACCEDERE**, nelle modalità indicate nell'art. 6, accedendo all'applicazione internet resa disponibile nell'area riservata del portale dei servizi online dell'Ateneo alla voce **DSU Unirc**;
- **COMPILARE** i campi obbligatori del form;
- **CONFERMARE** i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE);
- **INSERIRE** nell'apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS per la validazione dei dati inseriti nella
- richiesta benefici (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE);
- **TERMINARE** la procedura.

Scadenza per la compilazione del modulo online di accettazione del posto letto e per la validazione dello stesso (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE) con codice OTP: entro le ore 14:00 del 5° giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo o del 3° giorno dalla data di pubblicazione degli elenchi dei nuovi assegnatari per scorrimento graduatoria

2° STEP – REGOLARIZZAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DEL POSTO LETTO

Gli assegnatari del servizio abitativo – posto letto devono caricare (upload) nell'apposita sottosezione denominata "Fascicolo" presente nell'area riservata del portale dei servizi online dell'Ateneo alla voce **DSU Unirc**, la seguente documentazione (singoli file in formato pdf) per la regolarizzazione dell'accettazione del posto letto:

- certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che lo studente non soffra di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
- foto tessera formato digitale (all'interno del profilo personale)
- permesso di soggiorno, nei casi previsti dalla legge, se studente straniero.

Il pagamento della cauzione si dovrà effettuare, secondo le modalità previste dalla legge, tramite servizio PagoPa con il bollettino da scaricare tramite piattaforma ESSE3.

3° STEP – PRESA DI POSSESSO DEL POSTO LETTO

Per completare l'accettazione del posto letto, dopo avere compilato il modulo online di accettazione del posto letto, validato lo stesso con OTP (limitatamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE) e regolarizzato l'accettazione caricando nel "Fascicolo" la documentazione sopra citata.

Per la **presa possesso** del posto letto è **indispensabile**, a pena decadenza dal beneficio, che lo studente si presenti presso la residenza il giorno e l'ora fissati nell'avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo a seguito della pubblicazione delle graduatorie e di eventuali scorrimenti, munito di documento di riconoscimento.

Ove si verificasse che lo studente per giustificati e comprovati motivi di salute e/o famiglia sia impossibilitato a presentarsi alla data e all'ora fissate, dovrà inviare a protocollo@unirc.it, una comunicazione corredata da certificazione comprovante l'impossibilità alla presa possesso del posto letto, che verrà riprogrammata da parte dell'ufficio DSU. L'assegnatario non può richiedere un posto letto specifico. I posti letto sono assegnati



dall'Ufficio competente in base alla disponibilità della struttura.

ATTENZIONE:

Coloro che non avranno adempiuto a quanto prescritto al presente articolo, saranno considerati tacitamente rinunciari e ciò indipendentemente dalle eventuali motivazioni giustificative del ritardo. I posti resisi conseguentemente disponibili saranno recuperati mediante scorrimento della graduatoria fino al suo esaurimento.

2. Il mancato rispetto delle scadenze suindicate verrà considerata RINUNCIA al servizio abitativo e il posto letto sarà assegnato per scorrimento di graduatoria.
3. Gli studenti iscritti ad anni successivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca e della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dovranno documentare l'avvenuta ammissione all'anno accademico successivo entro il mese di dicembre 2025.
4. Gli studenti, all'atto dell'assegnazione del posto letto dovranno versare un deposito cauzionale di €. 120,00 a copertura di eventuali inadempimenti di cui gli stessi si dovessero rendere direttamente responsabili o di danni causati alle strutture collettive, da pagare in fase di accettazione del posto alloggio, tramite PagoPA rinvenibile su Esse3 al termine della procedura online indicata all'art. 11 c.1. Tale somma sarà restituita al momento in cui cesserà l'uso del servizio abitativo, qualora non vengano riscontrati danni alle strutture. In caso contrario, dopo l'accertamento e la quantificazione degli addebiti, in caso di danno accertato e di importo superiore a quello versato, l'Amministrazione potrà trattenere il deposito cauzionale e richiedere anche, se necessario, una sua integrazione.
5. Le rette mensili, che gli assegnatari di posto alloggio sono tenuti a pagare entro il 5 di ogni mese, sono diversificate per fascia e per trattamento - al netto delle spese bancarie come segue:

Fasce	Camera Doppia	Camera Quadrupla
Fascia A	€ 100,00	€ 80,00
Fascia B	€ 120,00	€ 100,00
Fascia C	€ 140,00	€ 120,00

6. Se i pagamenti delle rette sono effettuati oltre i previsti termini di scadenza, sono assoggettati, a una indennità di mora, come di seguito indicato:
 - € 15,00 fino al trentesimo giorno di ritardo;
 - € 30,00 dal trentunesimo giorno di ritardo.
7. Il posto letto è riservato esclusivamente agli studenti assegnatari i quali non possono cederne ad altri l'uso, anche se temporaneo. Gli studenti, accettando il posto letto, si impegnano ad osservare la normativa prevista dal bando di concorso ed il Regolamento della residenza.
8. Per "assegnazione del posto letto" deve intendersi il diritto ad usufruire di uno dei posti messi concorso e non di un posto letto individuato e determinato dagli studenti.
9. Non sarà concesso il posto letto per l'anno successivo agli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle pendenze di qualsivoglia natura, inerenti agli anni precedenti.
10. In caso di inadempimento l'Ateneo si riserva di promuovere l'azione di recupero delle somme dovute. Gli studenti morosi incorreranno nelle altre sanzioni previste dalla legge tra cui il mancato rilascio del nulla osta.
11. Gli studenti assegnatari di posto alloggio **decadono dal beneficio** nei seguenti casi:
 - a. abbiano richiesto trasferimento ad altra università;
 - b. abbiano rinunciato agli studi;
 - c. abbiano conseguito la laurea e non si siano iscritti ad un corso di studio di livello superiore;
 - d. siano incorso in sanzioni disciplinari previste dal Regolamento della residenza;
 - e. risultino morosi rispetto al pagamento della retta per due mesi continuativi;
 - f. abbiano consentito, a qualunque titolo, a terzi, l'indebito utilizzo del proprio posto alloggio. In questo caso gli interessati sono comunque tenuti a corrispondere le mensilità fino al momento della decadenza;
 - g. risultino assenti dal posto assegnato per un periodo superiore a 30 giorni senza averne dato preventivo e motivato avviso al Responsabile del Settore diritto allo studio e Residenze Universitarie con e-mail all'indirizzo: protocollo@unirc.it.

Art. 12 – Contributi integrativi alla borsa di studio: Contributo per la mobilità internazionale

1. Gli studenti idonei alla borsa di studio ordinaria per l'a.a. 2025/2026 hanno diritto, per una sola volta e per ciascun livello di studio, ad un contributo economico per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, a condizione che il periodo di studio e/o di tirocinio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di CFU nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
2. In particolare, sono destinatari del contributo per la mobilità internazionale gli studenti che partecipino a programmi di mobilità internazionale e che siano iscritti ai corsi di:
 - Laurea Triennale
 - Laurea Magistrale Biennale
 - Laurea Magistrale a ciclo unico
 - Dottorato di ricerca (senza borsa di dottorato)
 - Corsi di studio di I e II livello nell'ambito delle altre Istituzioni di cui al presente bando.
3. I beneficiari sono individuati secondo l'ordine di una graduatoria formata sulla base dei soli requisiti economici. I relativi contributi saranno erogati nei limiti delle risorse disponibili.
4. L'importo del contributo è pari a € 600,00 per ogni mese di permanenza all'estero e verrà erogato sino ad un massimo di dieci mesi. Da tale importo è detratto l'ammontare della borsa Erasmus concessa dall'Ateneo ovvero da altri enti e/o istituzioni a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
5. Per l'erogazione dell'importo relativo all'integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale valgono le seguenti disposizioni:

Se dichiarati beneficiari di borsa di studio

- a) la prima rata, corrispondente a metà dell'importo monetario calcolato in base al numero di mesi autocertificato dallo studente in sede di presentazione della domanda, è erogata contestualmente:
 - alla prima rata della borsa di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo;
 - al pagamento del saldo della borsa di studio, dopo il conseguimento del merito previsto per gli studenti iscritti al primo anno;

Se idonei alla borsa di studio ma non beneficiari

- a) la prima rata, corrispondente a metà dell'importo monetario calcolato in base al numero di mesi autocertificato dallo studente in sede di presentazione della domanda, è erogata:
 - entro il 31 dicembre 2025, per studenti iscritti ad anni successivi al primo;
 - dopo il conseguimento del merito previsto per gli studenti iscritti al primo anno;

In entrambi i casi, idonei e beneficiari

- b) la rata conclusiva a saldo è corrisposta soltanto al termine del periodo di mobilità e successivamente alla trasmissione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da parte dell'Università e delle Istituzioni AFAM, al Settore Diritto allo Studio, della certificazione attestante il:
 - periodo di permanenza all'estero;
 - riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.
6. Trascorso il termine sopra indicato (31/12/2026), lo studente per il quale non sia pervenuta la documentazione suddetta, perde il diritto all'integrazione e deve restituire la prima rata se già erogata. Il Settore Diritto allo Studio effettua il calcolo dell'importo della rata conclusiva in base al numero di mesi effettivamente trascorsi all'estero e desunti dalla certificazione relativa.
 7. Il termine di presentazione delle domande è il 2/12/2025.

Art. 13 – Contributi alloggio

1. Gli studenti "fuori sede", idonei ma non beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio a tariffa agevolata a.a. 2025/2026, possono beneficiare di contributi per le spese sostenute per l'alloggio, **presentando apposita istanza, sulla base dei requisiti, e allegando il contratto di affitto e le relative quietanze di pagamento, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.**
2. Destinatari del contributo alloggio sono gli studenti di cui al comma 1, iscritti ai corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale Biennale o Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e Scuola di Specializzazione.
3. I beneficiari sono individuati secondo l'ordine di una graduatoria formata sulla base dei soli requisiti di reddito. I contributi sono erogati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie.
4. L'ammontare del contributo mensile, erogabile fino a un massimo di dieci mensilità, è definito in proporzione alla fascia di reddito di appartenenza degli studenti, come segue: € 120,00 per gli studenti appartenenti alla fascia A; € 100,00 per gli studenti appartenenti alla fascia B; € 80,00 per gli studenti



appartenenti alla fascia C.

5. La presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere i benefici di cui al presente articolo può essere effettuata, **ESCLUSIVAMENTE ON LINE**, tramite il portale **DSU Unirc dal 1 maggio 2026 al 31 maggio 2026**. I pagamenti dei benefici, di norma, sono effettuati entro i tre mesi successivi alla scadenza.

Art. 14 – Contributi Trasporti

1. Gli studenti “pendolari”, idonei ma non beneficiari di borsa di studio a.a. 2025/2026, possono beneficiare del contributo trasporto, per le spese connesse all'uso di mezzi di trasporto pubblico finalizzato agli spostamenti dal comune di residenza alla sede universitaria e viceversa, presentando apposita istanza, sulla base dei requisiti, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo. Il contributo di cui al presente comma è fruibile sotto forma di rimborso totale o parziale delle spese sostenute.
2. I beneficiari sono individuati secondo l'ordine di una graduatoria formata sulla base dei soli requisiti di reddito. I contributi sono erogati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie.
3. L'importo del contributo, **erogato sulla base dei titoli di viaggio nominali presentati (abbonamenti o biglietti di treno, autobus, nave, nominativi e intestati agli studenti richiedenti)**, potrà avere un valore massimo pari a € 500,00.
4. La presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere i benefici di cui al presente articolo può essere effettuata, **ESCLUSIVAMENTE ON LINE**, tramite il portale **DSU Unirc dal 1° settembre 2026 al 30 settembre 2026**. I pagamenti dei benefici, di norma, sono effettuati entro i due mesi successivi alla scadenza.

Art. 15 – Servizio mensa

1. Il servizio di mensa a tariffa agevolata (senza necessità di buono pasto) viene garantito alla generalità degli studenti. Potranno fruirne tutti gli studenti appartenenti alle istituzioni di cui all'art. 2 del presente bando, nonché gli studenti in Mobilità Internazionale (*incoming*). I suddetti studenti avranno la facoltà di avvalersi del servizio di mensa alla tariffa agevolata di **€ 5,50** presso gli esercizi situati all'interno delle varie sedi dell'Ateneo o presso gli esercizi in convenzione con l'Ateneo, pagando il dovuto direttamente all'esercente.
2. Il Servizio mensa a tariffa agevolata, destinato agli studenti idonei alla borsa di studio, viene erogato, nei limiti di **due buoni pasto** giornalieri per gli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio e **un buono pasto** giornaliero per gli studenti in sede e pendolari idonei alla borsa di studio, dal lunedì al venerdì (dal 1° ottobre 2025 al 30 settembre 2026, esclusi i festivi e i periodi di sospensione).
3. Per essere ammessi al beneficio “Buoni pasto” gli studenti devono essere regolarmente iscritti per l'a.a. 2025/2026, non oltre il 1° anno fuori corso, e devono risultare idonei alla borsa di studio 2025/2026;
4. Il servizio di richiesta dei buoni pasto rimane attivo sulla piattaforma Esse3 entrando nella propria area riservata in <https://unirc.esse3.cineca.it>;
5. Ai fini dell'utilizzo del servizio, il numero dei buoni pasto erogati viene determinato come segue:
 - n. 2 buoni pasto al giorno per gli studenti “fuori sede” e “studenti indipendenti”;
 - n. 1 buono pasto al giorno per gli studenti “in sede” e “pendolari”, idonei alla borsa di studio.
6. I buoni pasto devono essere utilizzati nell'arco della giornata di riferimento. Se non utilizzati non possono essere cumulati con quelli utilizzati nei giorni successivi.
7. I competenti uffici verificheranno il rispetto delle succitate disposizioni e agli studenti che contravverranno a quanto disposto al presente articolo verranno revocati i benefici accordati e verrà altresì disposta la restituzione di quanto indebitamente fruito.
8. Il contributo a carico degli studenti - **al netto delle spese bancarie** - da versare tramite PagoPa, entrando nella propria area riservata in <https://unirc.esse3.cineca.it>, è determinato nelle seguenti misure:
 - Fascia A = € 2,00
 - Fascia B = € 2,50
 - Fascia C = € 3,00.
9. Qualora le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti gli studenti idonei al servizio, saranno privilegiati in ordine, gli studenti “fuori sede” e “studenti indipendenti” di fascia A, di fascia B e di Fascia C; gli studenti “pendolari” di fascia A, di fascia B e di Fascia C; gli studenti “in sede” di fascia A, di fascia B e di Fascia C.



TITOLO V - Norme specifiche

Art. 16 – Studenti in situazione di disabilità

1. Gli studenti disabili ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%, concorrono ai benefici di cui al presente bando secondo le modalità previste per la generalità degli studenti. Per detti studenti, tuttavia, sono previste le agevolazioni di cui ai successivi commi, e si rinvia all'art. 4, co.1, lett. c, per approfondimenti sull'importo della borsa spettante ai sensi del DM 1320 del 17/12/2021.
2. A tutti gli studenti di cui al comma 1, che risulteranno idonei in graduatoria, come specificato all'art. 7, comma 4, sarà concessa la borsa di studio;
3. Per gli studenti di cui al comma 1, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e di tredici o di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico la cui durata è di cinque o sei anni.
4. Per gli studenti di cui al comma 1, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione.
5. Per gli studenti di cui al comma 1 si applicano inoltre le seguenti regole:
 - a. se iscritti al primo anno, non si applica la condizione del raggiungimento di un numero minimo di crediti da acquisire per percepire la seconda rata della borsa, salvo la rinuncia agli studi nello stesso anno accademico;
 - b. se iscritti ad anni successivi al primo, si applicano i requisiti di merito di cui alla seguente **Tabella n. 6**, che segue:

Tabella n. 6

requisiti merito anni successivi studenti (studenti con disabilità e invalidità non inferiore al 66%)							
CORSI	Anno di iscrizione 2025/2026						
	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
	CREDITI ACQUISITI AL 10 AGOSTO 2025						
Laurea triennale	19	50	85	120 *			
Laurea Magistrale a C.U.	19	50	85	120	155	190	225 *
Laurea Magistrale biennale	24	56	92 *				

* *semestre aggiuntivo*

- c. si applica il criterio della precedenza nell'assegnazione dei posti alloggio;
- d. il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.



Art. 17 – Bonus

1. Per raggiungere il numero minimo di crediti di cui agli artt. 4 e 16, gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo possono utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato in funzione dell’anno accademico di primo utilizzo, secondo le seguenti modalità:
 - **5 crediti** per l’intera carriera, compresa l’eventuale specialistica biennale, se utilizzato, per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 - **12 crediti** per l’intera carriera, compresa l’eventuale specialistica biennale, se utilizzato per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 - **15 crediti** per l’intera carriera, compresa l’eventuale specialistica biennale, se utilizzato per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
2. La quota residua del “bonus” maturato, non utilizzata nell’anno accademico di primo utilizzo, può essere utilizzata in quelli successivi. Gli studenti dei corsi di laurea triennale possono utilizzare il bonus maturato e non fruito durante il corso medesimo per il conseguimento dei requisiti di merito relativamente al corso di laurea magistrale biennale.
3. Il bonus può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:
 - i crediti di bonus vanno aggiunti ai crediti effettivamente conseguiti dallo studente esclusivamente per raggiungere il requisito minimo di merito richiesto dal bando;
 - la quota bonus già utilizzata per l’accesso alla graduatoria della borsa di studio nell’a.a. precedente non può essere sommata ai CFU conseguiti negli anni accademici successivi;
 - i crediti di bonus non sono cumulabili con quelli effettivamente conseguiti ai fini di una collocazione più alta in graduatoria;
 - gli studenti provenienti da altri Atenei italiani che si iscrivono ai corsi di laurea della “Mediterranea”, devono autocertificare di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del bonus maturato.

Art. 18 – Esclusione dalla graduatoria e revoca dei benefici

1. **Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando** e dalle relative graduatorie, gli studenti che:
 - negli anni precedenti abbiano dichiarato il falso e che siano incorsi in sanzioni amministrative. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
 - si iscrivano a un corso di studi che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto;
 - essendo studenti stranieri, abbiano ottenuto il riconoscimento o l’equipollenza di un titolo accademico conseguito all’estero, di valore equivalente o superiore a quello cui si iscrivono;
 - abbiano già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso;
 - presentino la domanda oltre la scadenza dei termini oppure incompleta dei dati richiesti oppure che non confermino la domanda online;
 - non presentino la documentazione obbligatoria richiesta dal bando;
 - siano incorsi, negli anni precedenti, in provvedimenti di revoca dei benefici a seguito di false dichiarazioni, dolo o altro;
 - non perfezionino l’iscrizione ai corsi per l’anno accademico 2025/2026 entro i termini previsti dal presente bando per ciascuna categoria di benefici;
 - presentino una dichiarazione ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o risulti difforme;
 - all’atto della presentazione della domanda abbiano pendenze economiche nei confronti della “Mediterranea”;
2. **I benefici di cui al presente bando sono revocati** nei confronti degli studenti che:
 - incorrano in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione previste dall’ordinamento universitario;
 - presentino dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei benefici disciplinati dal presente bando;
 - si trasferiscano da altra sede universitaria e non regolarizzano l’iscrizione entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni;
 - rinuncino agli studi nel corso dell’anno prima del 01/05/2026;
 - non regolarizzino l’iscrizione per l’anno accademico cui è riferito il presente bando entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni;
 - essendo iscritti ad anni successivi al primo, cambino corso di studio durante l’anno accademico senza

possedere i requisiti di merito previsti dal nuovo corso di studi.

3. L'accertamento di qualunque difformità rispetto a quanto dichiarato dagli studenti in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, CHE IMPLICA L'ACCETTAZIONE E LA CONOSCENZA DI TUTTI I REQUISITI NECESSARI E LE CAUSE DI DECADENZA SPECIFICATI NEL BANDO, determina comunque la perdita dell'idoneità, con effetto retroattivo, e la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, fatte salve le ulteriori conseguenze di natura civile, penale e amministrativa.
4. Alla pronuncia di revoca dei benefici conseguono i seguenti effetti: obbligo di restituzione delle somme percepite a qualunque titolo a causa dell'idoneità ottenuta con la dichiarazione non veritiera; riconsegna immediata dell'alloggio; pagamento dell'eventuale differenza della quota di compartecipazione per il posto alloggio e per i pasti complessivamente consumati; pagamento di quanto dovuto in termini di tasse e di contributi universitari.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali e responsabili

1. I dati personali verranno trattati prevalentemente con il supporto di sistemi informatici e saranno utilizzati per le seguenti finalità: partecipazione al presente bando; attività strumentali in caso di accoglimento della domanda; adempimento di obblighi fiscali o contabili; gestione dell'eventuale contenzioso.
2. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità specificate al comma 3 ai seguenti soggetti: autorità di vigilanza e controllo; consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; responsabili esterni.
3. Relativamente al trattamento dei dati personali, saranno assicurati agli interessati i diritti previsti dagli artt. 15 -"Diritto di accesso dell'interessato", 16 -"Diritto di rettifica", 17 -"Diritto alla cancellazione", 18 -"Diritto di limitazione al trattamento", 20 -"Diritto alla portabilità dei dati", del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 del Regolamento stesso. L'interessato avrà, inoltre, il diritto di proporre eventuali reclami riguardanti il trattamento dei suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.
4. Tutti i dati verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto con l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per 10 anni da tale momento, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto giuridico con l'Università e per esigenze giudiziarie e di difesa.
5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Caterina Cambria – mail caterina.cambria@unirc.it tel. 0965 1691451.
6. Per le informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia alla pagina web dedicata <https://www.unirc.it/privacy.php> e all'allegato 6 del presente bando;
7. Per tutte le informazioni, non reperibili sul sito, l'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti verrà fornita attraverso il sistema di Ticketing accessibile alla voce "contatti" del gestionale **DSU Unirc**.

Allegato 1

Località del Comune di Reggio di Calabria considerate Status studente "Pendolare"
Arcoleo
Canadrelis
Case Cadriga
Case Catania
Cerasi
Gumeno
Patarriti
Paviglianiti Trunca
Podargoni
Santa Venere (contrada, campo)
Santa Venere-portella
Schindilifà

Allegato 2

LINEE GUIDA ai fini della determinazione del merito

1. Nel calcolo dei crediti richiesti per i benefici anni successivi vanno considerati tutti quelli derivanti da esami sostenuti e conseguiti, anche con giudizio o idoneità, purché le prove risultino registrate in carriera con data non successiva al 10 agosto 2025;
2. I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea o trasferimento da altro Ateneo non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da discipline non convalidate;
3. Ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria relativi ad una pregressa carriera universitaria o pre-accademica (abbreviazione di carriera);
4. Non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi;
5. Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati derivanti da carriere rinunciate o decadute;
6. I crediti conseguiti all'estero, nell'A.A. 2024/2025 nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, sono considerati validi solo se sostenuti entro il 10 agosto 2025;
7. I tirocini, sono ritenuti validi purché completati entro il 10 agosto 2025;
8. Ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere/accedere ai benefici, saranno presi in considerazione la totalità dei crediti della materia sostenuta ad integrazione proveniente dalla carriera rinunciata e/o corsi singoli;
9. I requisiti di merito sono valutati sulla base dell'anno di prima iscrizione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, Corso di Laurea, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi. Quindi in caso di trasferimento da un corso di altro Ateneo, o di passaggio di corso interno all'Ateneo o Afam, viene richiesto il numero di crediti in base all'anzianità di iscrizione e non in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2025/2026, sia per quanto riguarda il requisito di accesso, sia per il requisito di conferma dell'assegnazione della borsa di studio.
10. I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. In caso di passaggi/trasferimenti i crediti riconosciuti sono considerati validi anche in caso di riconoscimento parziale, se il numero di crediti riconosciuti parzialmente è verbalizzato come tale nella carriera dello studente.
11. I crediti per accedere alla borsa di studio per gli anni successivi devono essere maturati al 10/08/2025. A tal fine si fa riferimento ad esami registrati entro tale data o, in caso di convalide, si fa riferimento alla data di conseguimento dell'esame.

Allegato 3

Criteri di formulazione delle graduatorie

Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:

- gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
- risorse proprie dell'Ente;
- quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MUR;
- eventuali altre risorse assegnate all'Ente.

Le graduatorie verranno formulate così come di seguito indicato:

- Per gli studenti di primo anno tutti i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria (per ciascun beneficio), senza alcuna differenziazione per corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, crescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$100*(1 - \text{ISEE dichiarato/ISEE limite})$$

- Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono attribuiti sulla base di graduatorie, differenziate per Istituzione Universitaria, per corsi di studio e anno di corso, definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti (CFU, media aritmetica e n. lodi max 4). In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. Per le Istituzioni AFAM (Conservatorio Cilea, Accademia di Belle Arti e Scuola per Mediatori Linguistici) le graduatorie sono accorpate per anno di corso, senza differenziazione di corso di Laurea. A parità di ISEE prevale l'età anagrafica in ordine crescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$70*(n. \text{ cfu superati}/n. \text{ cfu previsti}) + 28*(\text{media aritmetica dei voti}/30) + 0.5*n. \text{ lodi}$$

Ai fini del calcolo del punteggio, saranno valutate max n. 4 lodi.

Per "cfu previsti" saranno considerati i cfu programmati da piano di studio di ciascun corso di Laurea.

Nelle graduatorie, il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell'idoneità alla partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.

Per il 4° anno dei corsi di prosecuzione laurea, i benefici saranno attribuiti secondo i criteri reddituali come stabiliti per gli studenti di primo anno.

Gli studenti assegnatari dei benefici potranno essere sospesi sia in graduatoria che successivamente per varie motivazioni che verranno riportate nelle note pubblicate nella pagina personale del portale studenti.

Allo studente che risulta in graduatoria in stato sospeso, la borsa di studio sarà erogata e i servizi concessi soltanto dopo che l'Ufficio competente avrà annullato il motivo o i motivi per i quali aveva disposto la sospensione, confermando il diritto dello studente a permanere nelle graduatorie.

Scorrimiento graduatorie borsa di studio

Successivamente alla pubblicazione degli esiti definitivi, in caso di stanziamento di fondi integrativi, questi saranno destinati con gli stessi criteri sopra esposti agli idonei non assegnatari di borsa di studio fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La comunicazione agli studenti del nuovo esito del concorso (variazione da idoneo non assegnatario ad assegnatario di borsa di studio) sarà pubblicata anche nell'apposita sezione dell'area riservata del portale studenti, nonché attraverso avvisi pubblicati sul sito istituzionale.

Allegato 4

Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno

ASSEGNATARI di Borsa di studio		
Opzione A →	se conseguono 20 CFU entro il 10 ago 2026 (per anticipazione saldo al 30 aprile vedi Art. 8 comma 2 del bando)	→Hanno il diritto alla seconda rata e al rimborso della Tassa regionale
Opzione B →	Se NON conseguono 20 CFU entro il 10 ago 2026 ma li conseguono entro il 30 nov 2026	→Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio), ma perdono il diritto alla seconda rata e il diritto al rimborso della Tassa Regionale
Opzione C →	Se NON conseguono 20 CFU entro il 30 nov 2026	→Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio
IDONEI non assegnatari di Borsa di studio		
Opzione D →	se conseguono 20 CFU entro il 10 ago 2026	→Mantengono l'idoneità ai benefici in caso di scorrimento e hanno comunque diritto al rimborso della Tassa Regionale
Opzione E →	Se NON conseguono 20 CFU entro il 10 ago 2026	→Perdono l'idoneità ai benefici concessi e il diritto al rimborso della Tassa Regionale

Allegato 5

Dichiarazione di locazione studenti Fuori Sede

Tutti gli studenti richiedenti la Borsa di Studio a.a. 2025/2026 che vorranno acquisire lo status di “fuori sede”, ad eccezione dei beneficiari di posto alloggio presso le residenze di Ateneo, sono tenuti a presentare la “Dichiarazione di locazione” in fase di istanza di borsa di studio e, comunque, entro i termini sotto indicati, pena la permanenza nello status di “pendolare”. La dichiarazione di locazione dovrà fare riferimento a un contratto di locazione, regolarmente registrato all’Agenzia dell’Entrate, intestato o cointestato al soggetto richiedente benefici, che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. Per presentare la “Dichiarazione di locazione” i richiedenti dovranno eseguire la seguente procedura:

- **ACCEDERE**, nelle modalità indicate nell’art. 6, all’applicazione internet resa disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell’Ateneo alla voce **DSU Unirc**;
- **COMPILARE** i campi obbligatori del form “Dichiarazione di locazione”;
- **CONFERMARE** i dati inseriti e attendere SMS con codice OTP per la validazione degli stessi (solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE
- **INSERIRE** nell’apposito campo il codice OTP ricevuto via SMS per la validazione dei dati inseriti nella richiesta benefici solamente per coloro i quali non accedono con SPID o CIE
- **TERMINARE** la procedura.
- **ACCEDERE** alla sezione “Fascicolo” **ED INSERIRE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE**, secondo quanto previsto all’art. 8 c. 1 del presente bando.

***Procedura online per la compilazione della “Dichiarazione di locazione”:
attiva dal 7 luglio 2025***

***Scadenza procedura per la compilazione online della “Dichiarazione di locazione”
(e per la validazione della stessa per coloro i quali non accedono con SPID o CIE con codice OTP)
ore 14:00 del 15 novembre 2025***

Allegato 6

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI INERENTI L'EROGAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Desideriamo informarLa che l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria procederà al trattamento dei Suoi dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni (c.d. "Codice Privacy") e del Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR").

I suoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.

Chi è il Titolare del trattamento dei suoi dati?

Il Titolare del trattamento è l'Università degli studi di Mediterranea di Reggio Calabria, con sede in via dell'Università, 25 (già Salita Melissari) - 89124 Reggio Calabria, nella persona del Rettore, Prof. Giuseppe Zimbalatti. Può rivolgersi al Titolare scrivendo all'indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a rettore@unirc.it oppure scrivendo all'indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.unirc.it

Chi è il Responsabile della protezione dei suoi dati?

Presso l'Ateneo è presente il Responsabile della Protezione Dati (d'ora in avanti, RPD) cui potersi rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti derivanti dal GDPR. Il RPD è l'avv. Annamaria Manganaro, che può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica rpd@unirc.it o per posta certificata: annamaria.manganaro@pec.unirc.it

A quale scopo trattiamo i suoi dati?

I suoi dati personali sono trattati, sulla base dell'art. 6, co. 1 del GDPR, per svolgere tutte le funzioni affidate alle competenti strutture dell'Ateneo; nello specifico, la nostra struttura tratterà i suoi dati per:

- garantire e promuovere il Diritto allo Studio Universitario, fornendo assistenza e sostegno agli studenti universitari mediante l'erogazione di benefici e servizi, tra cui l'ammissione alle residenze e alloggi universitari, l'erogazione di Borse di Studio, sussidi, prestiti, nonché interventi per studenti con disabilità;
- erogazione di ulteriori servizi, connessi con il Diritto allo Studio Universitario, quali il servizio di trasporto, ristorazione, tutorato e promozione di attività culturali e scambi internazionali tra studenti.

A chi possiamo comunicare i suoi dati?

I suoi dati sono trattati dai soggetti afferenti alle strutture dell'Ateneo, autorizzati dal Titolare al trattamento, in relazione alle loro funzioni e competenze. Enti esterni per realizzare servizi integrati a favore degli studenti universitari e preposti per favorire l'esercizio del diritto allo studio.

È obbligato a comunicarci i suoi dati?

Sì, perché in caso di rifiuto, l'Università non potrà procedere nelle specifiche attività e assolvere le richieste avanzate.

Per quanto tempo saranno conservati i suoi dati?

I dati personali inerenti alla carriera universitaria dello studente saranno conservati illimitatamente in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente

Quali sono i Diritti e come può esercitarli

L'interessato ha diritto di richiedere all'Università, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Può far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare e/o al RPD; il Titolare è tenuto a risponderle entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, (termine che può essere esteso fino a 90 giorni in caso di particolare complessità dell'istanza).

Nel caso ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano non sia conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui ha esercitato uno o più dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del GDPR non pervenga nei tempi indicati o non sia soddisfacente, può rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali.

Allegato 6

Sarà sottoposto a processi decisionali automatizzati?

No, non sarà sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente su trattamenti automatizzati.

Come saranno trattati i suoi dati?

I dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata.

I suoi dati sono al sicuro?

I suoi dati sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata degli stessi.